

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

(49<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Provvedimenti di carattere finanziario in favore della gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (1445) (Seguito della discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE . . .	Pag. 608, 609, 610, 612, 614, 616
ANGELINI . . . . .	610
BERMANI . . . . .	610, 613, 614, 615
BRAMBILLA . . . . .	615
CAPONI . . . . .	614
COPPO . . . . .	609, 611, 612, 614, 615
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	610, 612, 613, 616
PEZZINI . . . . .	610, 615
ROTTA . . . . .	615
SAMARITANI . . . . .	609, 611, 615
TORELLI . . . . .	611, 612

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

TREBBI . . . . .	Pag. 612
VARALDO . . . . .	611
ZANE, relatore . . . . .	610, 611

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppo, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Masciale, Pezzini, Rotta, Salari, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bera, Bitossi, Di Prisco, Fiore e Valsecchi Pasquale sono sostituiti rispettivamente dai senatori Vergani, Roasio, Passoni, Santarelli e Lorenzi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

B O C C A S S I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti di carattere finanziario in favore della gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (1445)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti di carattere finanziario in favore della gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

Poichè la discussione generale è stata dichiarata chiusa nella seduta precedente, passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura nel testo approvato dalla Commissione in sede referente:

**Art. 1.**

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967, il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera *b*), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della Cassa unica per gli assegni familiari è devoluto, nella misura stabilita dalla legge 17 dicembre 1958, n. 1206, al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli in aumento del contributo dello Stato previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, numero 1338, applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, è dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

A far tempo dallo stesso periodo di paga l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponderà periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, senza spese, le somme corrisponden-

ti al gettito del contributo addizionale di cui al precedente comma.

I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti, a cura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tra l'Istituto stesso e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli di dette provincie per quanto attiene al contributo di cui al primo comma, ed in relazione al numero complessivo degli assicurati per quanto concerne il contributo di cui al secondo comma.

I senatori Samaritani, Boccassi, Caponi, Bera ed altri propongono di sostituire l'articolo 1 con i seguenti quattro articoli:

**Art. 1.**

« A decorrere dal 1° luglio 1966 il contributo dovuto all'INAM dai datori di lavoro agricoli per l'assicurazione contro le malattie è elevato, compresa la quota prevista dall'articolo 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nonchè quella per l'assistenza di malattia ai pensionati, al 10,31 per cento della retribuzione media, da trasformarsi, a cura del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in contributo fisso a giornata secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi nel settore agricolo.

Dal versamento del contributo di cui al comma precedente sono esentate:

*a*) le aziende agricole i cui titolari hanno diritto di beneficiare dell'assistenza malattia, a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni;

*b*) le aziende concesse a mezzadria, limitatamente alla quota di contributo dovuta dai coloni e mezzadri;

*c*) le aziende agricole il cui carico contributivo non raggiunge le 50.000 lire annue;

*d*) le aziende agricole site a una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuto con una riduzione

ne del 40 per cento da parte di quelle aziende agricole il cui carico contributivo annuo sia superiore alle 50.000 ore ma inferiore alle 100.000 lire

È abrogata ogni altra disposizione rivolta ad apportare sospensioni, sgravi, riduzioni o esenzioni dei contributi agricoli unificati ».

#### Art. 2.

« Lo Stato corrisponderà all'INAM una somma annuale pari al gettito dei contributi dai quali sono state esentate in tutto o in parte le aziende agricole ».

#### Art. 3.

« A decorrere dal 1° luglio 1966, l'indennità economica di malattia sarà corrisposta dall'INAM in favore dei braccianti e salariati agricoli nella misura pari al 50 per cento del salario medio contrattuale giornaliero.

Qualora la malattia abbia una durata superiore ai 20 giorni, l'indennità verrà corrisposta, a partire dal 21° giorno di malattia, in misura pari ai due terzi del salario medio contrattuale giornaliero.

Sempre con decorrenza 1° luglio 1966, l'indennità di maternità, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni, verrà corrisposta alle lavoratrici agricole, per tutta la durata di astensione obbligatoria dal lavoro, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero.

Il salario medio contrattuale giornaliero viene determinato per ogni provincia o zona agricola — ove la provincia è divisa in zone agli effetti salariali — dall'Ufficio del lavoro d'intesa con le locali organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, dividendo per 6 la somma del salario contrattuale giornaliero, previsto per il lavoro comune, qualificato e specializzato, e previa moltiplicazione del salario previsto per il lavoro comune per il coefficiente 1, del salario previsto per il lavoro qualificato per il coefficiente 2, del salario previsto per il lavoro specializzato per il coefficiente 3 ».

#### Art. 4.

« A decorrere dal 1° aprile 1966 gli assegni familiari a favore dei braccianti e salariati agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura, saranno corrisposti dalla Cassa unica assegni familiari per la durata di 26 giorni lavorativi al mese, se il lavoratore ha lavorato nel mese alle dipendenze di un imprenditore agricolo per almeno 13 giornate.

All'onere derivante all'INPS dalla norma di cui al comma precedente viene fatto fronte con i contributi che affluiscono alla Cassa unica assegni familiari, ivi compreso il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera b) della legge 25 novembre 1957, n. 1176, nella misura stabilita dalla legge 17 dicembre 1958, n. 1206 ».

Poichè questi articoli formano un complesso unico, resta inteso che l'eventuale non approvazione del primo costituirebbe preclusione per la votazione degli altri.

S A M A R I T A N I . Credo di avere già illustrato i criteri, in base ai quali noi abbiamo ritenuto di dover presentare i nostri emendamenti, nell'intervento già fatto ieri mattina in sede di discussione generale: d'altra parte sui nostri emendamenti si è svolta una precedente discussione in sede referente, per cui ritengo di non doverli illustrare ulteriormente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 sostitutivo proposto dai senatori Samaritani, Boccassi, Caponi, Bera ed altri.

(Non è approvato).

I restanti articoli aggiuntivi proposti dagli stessi senatori sono considerati preclusi.

Il sottosegretario Di Nardo propone un emendamento all'articolo 1 del testo della Commissione, tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « e fino al 31 dicembre 1967 ».

C O P P O . Non vi è dubbio che l'emendamento presentato dall'onorevole Sottose-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

49ª SEDUTA (14 luglio 1966)

gretario di Stato risponda a nobilissimi fini; tuttavia vorrei far presente che il testo predisposto dalla Commissione, sul quale stiamo discutendo, è il frutto di una serie di valutazioni e di compromessi tra diverse esigenze. Uno dei compromessi sostanziali era appunto quello di fissare un termine al trasferimento all'INAM del contributo che lo Stato è tenuto ad erogare, in base all'articolo 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della Cassa per gli assegni familiari.

Invito quindi il rappresentante del Governo a tenere conto di questa volontà della Commissione e a non insistere nel suo emendamento.

**P E Z Z I N I**. Desidero associarmi senz'altro alle considerazioni testè fatte dal senatore Coppo e rivolgere anche io la preghiera all'onorevole Sottosegretario di Stato di non voler insistere nell'emendamento presentato.

**A N G E L I N I**. Anche io desidero invitare il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento, in considerazione del fatto che la questione ormai è stata ampiamente discussa e che, trattandosi di un provvedimento temporaneo, è senz'altro opportuno stabilire un termine. Evidentemente, se alla data del 31 dicembre 1967 si manifesterà la necessità di una proroga, se ne riparlerà al momento opportuno.

**B E R M A N I**. Mi associo a quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. A questo proposito, peraltro, desidero ricordare alla Commissione che il termine del 31 dicembre 1967 è stato introdotto nel testo dell'articolo 1 proprio in seguito ad un emendamento proposto dalla mia parte politica: pertanto, a parte la considerazione che lo riteniamo giusto, non mi sembra che potremmo, per così dire, autolesionarci.

Mi dichiaro quindi favorevole al mantenimento del testo della Commissione.

**Z A N E**, *relatore*. Desidero far notare al senatore Bermani che gli emendamenti in tal senso presentati all'articolo 1 in sede re-

ferente furono due: cioè non solo nel primo comma — come ha ricordato l'onorevole collega — ma anche nel secondo comma era stata proposta l'introduzione di quel termine. Mentre per il secondo comma l'emendamento in questione non venne approvato, per il primo comma si raggiunse — se non sbaglio — addirittura l'unanimità.

Peraltro, faccio presente al rappresentante del Governo che nel caso perdurassero le difficoltà finanziarie dell'INAM — mi auguro che questo non avvenga — sarebbe sempre possibile intervenire con una proroga del presente disegno di legge.

**D I N A R D O**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come sempre, il Governo non può che inchinarsi di fronte alla volontà sovrana del Parlamento e, pertanto, ritira l'emendamento presentato.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sono conferite all'Istituto stesso e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti, nonchè dei libri contabili e altri documenti di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2 i senatori Valsecchi e Torelli propongono di inserire un articolo 2-bis del seguente tenore:

« Nei casi di inadempienza degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dall'ar-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

49ª SEDUTA (14 luglio 1966)

articolo 2 della presente legge, nonchè nei casi in cui il datore di lavoro non provvede, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni, al pagamento dei contributi relativi ai periodi di paga scaduti in ciascun mese, ovvero nei casi di omesso o insufficiente versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23, primo e terzo comma, e nell'articolo 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

La facoltà attribuita dal secondo comma dell'articolo 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, di ridurre la somma aggiuntiva dovuta in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi è estesa anche alle inadempienze previste all'articolo 23 della legge stessa.

Sono abrogati gli articoli 10 e il secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 gennaio 1952, n. 35 ».

**T O R E L L I**. La questione a cui si riferisce questo articolo aggiuntivo era stato già sollevata in quest'aula in occasione della trattazione di altri disegni di legge. In sostanza, con esso si stabilisce che nella applicazione delle penalità — penalità che oggi vengono disposte sulla base di circolari interne —, al fine di evitare qualsiasi possibile discrezionalità, si faccia riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia per l'INPS; si chiede cioè di parificare i criteri dell'INAM in tema di penalità a quelli che la legge già prevede per l'INPS.

**S A M A R I T A N I**. Mi dichiaro senz'altro favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Valsecchi e Torelli; tuttavia devo esprimere una certa perplessità relativamente al secondo comma dell'emendamento, che prevede l'estensione della facoltà attribuita dal secondo comma dell'articolo 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, anche alle inadempienze previste all'articolo 23 della stessa legge.

Infatti, poichè in base alla legge n. 218, cui si fa riferimento, tale facoltà non è riconosciuta neppure all'INPS, a me pare che se si vogliono attribuire all'INAM le varie facoltà fiscali dell'INPS, sia sufficiente approvare il primo e il terzo comma dell'emendamento.

**C O P P O**. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Valsecchi e Torelli, recita: « Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'istituto (INPS) può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo 23 ». Ora, con l'attuale formulazione dell'articolo aggiuntivo si vorrebbe estendere la stessa tecnica a tutte le altre inadempienze previste dall'articolo 23 della più volte citata legge n. 218, e questo non soltanto per la differenza notevole esistente tra i due tipi di contribuzione, INPS e INAM, ma anche per concedere maggiori facilitazioni.

Tuttavia, l'obiezione sollevata dal senatore Samaritani ha indubbiamente un suo valore perchè è necessario tenere presente che con l'emendamento proposto si è inteso creare delle norme comuni e non differenziate fra enti simili. Pertanto, a mio avviso, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo aggiuntivo in esame, anche se da un lato potrebbe essere indubbiamente utile, dall'altro potrebbe invece determinare pericolose difformità.

**V A R A L D O**. Anche io mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dai senatori Valsecchi e Torelli, nella formulazione corretta secondo l'indicazione del senatore Samaritani.

**Z A N E**, *relatore*. Se non ricordo male, mi sembra che nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 2-bis il senatore Torelli abbia fatto riferimento anche ad una particolare situazione nella quale si trova attualmente l'INAM, il quale avrebbe dato disposizioni circa la definizione di queste posizioni di contravvenzione attraverso circolari. Ora, io mi domando se l'articolo proposto, anche con l'inclusione del secondo comma, non rappresenti una necessità per dare corpo legislativo a quanto previsto in tali circolari che sono state già diramate dall'INAM.

Pertanto, devo esprimere qualche perplessità in ordine alla soppressione del se-

condo comma di tale articolo aggiuntivo: comunque, poichè dobbiamo cercare di evitare il sorgere, in sede di applicazione della legge, di eventuali contestazioni, mi dichiaro favorevole all'emendamento, sia pure nella formulazione suggerita dal senatore Samaritani.

**T O R E L L I** . Quale proponente dell'emendamento dichiaro di accettare la nuova formulazione suggerita dal senatore Samaritani, poichè nel presentarlo la mia intenzione era appunto quella di stabilire per l'INAM norme uguali a quelle già vigenti per l'INPS.

**D I N A R D O** , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella mia qualità di rappresentante del Governo, mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Valsecchi e Torelli, nella formulazione corretta secondo l'indicazione del senatore Samaritani.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2-bis presentato dai senatori Torelli e Valsecchi, quale risulta dopo la soppressione del secondo comma suggerita dal senatore Samaritani ed accettata dal proponente, senatore Torelli.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2-bis, testè approvato, il senatore Coppo propone di inserire un articolo 2-ter del seguente tenore:

« Il contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati, dovuto — ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194 — dalle aziende esercenti trasporti pubblici in concessione, alle quali si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive integrazioni e modificazioni, è versato, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, direttamente dalle aziende predette all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie provvede, altresì, alla diretta riscossione dei contributi di cui al comma precedente dovuti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, e non ancora versati dalle aziende predette alle rispettive Casse di soccorso, secondo il disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194 ».

**C O P P O** . La presentazione di questo articolo aggiuntivo si è resa necessaria per ovviare alle notevoli difficoltà che si sono verificate nella riscossione dei contributi per l'assistenza di malattia dovuti dalle aziende esercenti trasporti pubblici in concessione: sulla questione e sulle difficoltà relative sono state fatte osservazioni anche da parte del Ministero del lavoro, del Ministero del tesoro e del Ministero dei trasporti.

Il presente articolo aggiuntivo verrebbe, quindi, a risolvere un problema essenzialmente pratico nel senso che le aziende di cui trattasi verserebbero direttamente all'INAM tali contributi: a sua volta l'INAM, come già avviene per tutte le altre Casse di assistenza per i pensionati, trasferirebbe i contributi riscossi alle rispettive Casse di soccorso. Nel secondo comma dell'articolo è poi prevista la diretta riscossione da parte dell'INAM di quei contributi relativi al periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge e non ancora versati alle Casse in questione.

**T R E B B I** . Devo dire, per la verità, che l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Coppo mi coglie in un certo senso impreparato ad affrontare il suo esame. Penso d'altra parte che siamo tutti d'accordo sul fatto che la nostra tecnica legislativa lasci alquanto a desiderare: infatti, mentre ci troviamo in sede di esame di un provvedimento relativo a finanziamenti particolari a favore dell'INAM, verremmo, con l'approvazione di un articolo di quel tenore, ad introdurre questioni aventi fina-

lità diverse da quelle da cui ha tratto origine il provvedimento stesso.

A parte queste considerazioni, l'articolo aggiuntivo di cui trattasi affronta una questione indubbiamente grave ed importante, sulla quale — come gli onorevoli colleghi ricorderanno — ho avuto occasione di intrattenermi più volte anche alla presenza dell'ex ministro Delle Fave e del ministro Bosco. Con l'emendamento infatti si verrebbe ad anticipare da parte del Parlamento italiano una decisione sulla controversia, che è tuttora aperta, tra le aziende esercenti pubblici trasporti, e principalmente quelle municipalizzate, il Ministero del lavoro, le Casse mutue e l'INAM. Non mi è possibile peraltro in questo momento scendere con ampiezza di particolari a spiegare il complesso problema, non avendo a portata di mano gli elementi relativi, tuttavia posso osservare quanto segue.

Fino ad un certo momento, l'assistenza ai pensionati veniva fatta dalle diverse Casse di malattia attraverso un contributo annuo determinato sulla base del consuntivo di quel tipo di assistenza; in seguito, con legge, venne fissata una percentuale del 3,80 per cento da versare all'INAM. Nello stesso tempo le aziende industriali hanno avuto uno sgravio di contributo pari al 2,80 per cento, per cui per queste aziende il contributo in aumento è stato soltanto dell'1 per cento. Le aziende esercenti pubblici trasporti, non essendo considerate aziende industriali, non hanno potuto invece beneficiare di tale sgravio. Inoltre, nel monte contributivo generale delle aziende in questione era incluso quell'1 per cento che esse già pagavano al Fondo speciale pensioni per gli autoferrotranvieri; pertanto, le aziende esercenti pubblici trasporti, che versano nelle condizioni a tutti note, non hanno goduto dello sgravio del 2,80 per cento concesso a quelle industriali, hanno avuto l'aumento del 3,80 per cento previsto per l'assistenza ai pensionati e, inoltre, hanno dovuto continuare a versare quell'1 per cento che già pagavano al Fondo speciale pensioni per gli autoferrotranvieri.

Si sono avute da parte delle Federazioni numerose iniziative in proposito concreta-

tesi in una serie di contatti anche con il Governo, nonché un ricorso al Consiglio di Stato, il quale peraltro si è pronunciato nel senso che la percentuale del 3,80 per cento deve essere versata, ma che, nel contempo, alle aziende di pubblico trasporto — così ha affermato con chiarezza — dovrebbe essere concesso almeno lo sgravio dell'1 per cento di cui si è detto prima. Il fatto però che le cose stiano ancora nelle stesse condizioni ha determinato da parte della Federazione interessata un ricorso di fronte alla Corte costituzionale relativamente alla incostituzionalità della legge che ha stabilito la percentuale del 3,80 per cento, data l'esistenza di una legge precedente che prevedeva il versamento di queste somme ad un Fondo speciale.

Pertanto, se noi oggi legiferassimo nel senso indicato dal senatore Coppo nel suo articolo aggiuntivo, determineremmo definitivamente una condizione di permanente maggiore aggravio nei confronti delle aziende di pubblico trasporto.

A mio parere, data la condizione in cui versano tali aziende, data la controversia in corso, si tratta di una questione estremamente grave e delicata. Pregherei pertanto il collega di ritirare l'emendamento ed annuncio sin da ora che se così non fosse la nostra parte chiederebbe il rinvio in Assemblée del disegno di legge in esame.

B E R M A N I . Noi siamo contrari all'emendamento.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* I motivi che inducono il Governo ad esprimere parere favorevole all'emendamento si possono esporre in due parole. Vi è un problema tecnico ed un problema pratico, perchè nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione l'addizionale contributiva per l'assistenza di malattia ai pensionati viene versata direttamente all'INAM: questo avviene anche per i contributi che sono maturati e che non sono stati versati alle Casse di soccorso. Noi vogliamo evitare che le Casse di soccorso siano implicate in una procedura, abbastanza

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

49ª SEDUTA (14 luglio 1966)

viziosa, di riscossione di contributi di assistenza.

In ogni caso il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

C O P P O . Poichè sembra che parte della Commissione non sia convinta dell'opportunità dell'emendamento almeno in questa sede, lo ritiro, riservandomi di farne oggetto di apposito disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 3, di cui do lettura:

### Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, è sostituito dai seguenti:

« I limiti, la misura e le modalità dell'assistenza di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8 possono essere modificati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

La regolamentazione dei rapporti tra Istituto ed assicurati è fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dei precedenti commi divengono esecutive dopo l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate ».

Il senatore Caponi ha proposto la soppressione dell'intero articolo.

C A P O N I . A noi sembra che con questo articolo si assegnino al Consiglio di amministrazione dell'INAM facoltà molto pericolose; in pratica si darebbe al Consiglio di amministrazione dell'INAM la possibilità di disporre, a discrezione, dell'abolizione o della riduzione di prestazioni attualmente concesse agli assistiti. Noi riteniamo che la struttura attuale dell'ente mutualistico non dia sufficienti garanzie agli assistiti. Prima di approvare questo articolo occorrerebbe democratizzare l'Istituto, occorrerebbe dare ai lavoratori la garanzia di poterlo effettivamente amministrare.

Si potrebbe eventualmente accettare una diversa dizione: il Consiglio di amministrazione potrebbe intervenire solo per migliorare la misura delle prestazioni ed in ogni caso dovrebbe essere chiaro che le prestazioni acquisite dai lavoratori non debbono essere toccate nella maniera più assoluta. Invece l'articolo 3 come è formulato non dà questa garanzia. Se non è possibile accettare l'emendamento soppressivo chiediamo che per lo meno ne venga modificata la dizione. Se non sarà così, noi ostacoleremo in ogni modo l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare una osservazione di carattere generale. Questo disegno di legge è nato come provvedimento finanziario, peraltro limitato nel tempo in base al termine introdotto dalla Commissione. Con l'articolo 3, invece, introduciamo una normativa in materia di erogazione dell'assistenza. È vero che si lamenta una carenza dei trattamenti assistenziali, ma questa carenza si riempie con leggi *ad hoc*, che rappresentino qualcosa di nuovo e di fondamentale. Come tutti sanno, siamo alla vigilia di una riforma sanitaria di base, ed è in quella sede che più opportunamente potranno essere affrontate e risolte questioni come quelle toccate dall'articolo 3 in esame. Io non ho voluto entrare nel merito della discussione, ma solo fare una osservazione di carattere generale sull'inopportunità dell'inserimento di una norma di questo genere in questa sede.

C O P P O . Questa è l'opinione della sua parte?

P R E S I D E N T E . È la mia opinione, come presidente della Commissione.

B E R M A N I . Confermiamo il parere negativo già espresso altra volta su questo articolo.

C O P P O . L'altra volta si era detto che non potevamo accettare il provvedimento del Governo così come era stato formulato perchè troppo limitato e quindi non sufficiente allo scopo per cui era nato. Per-



tanto sono stati presentati proprio dall'opposizione numerosi emendamenti tendenti ad ampliare il contenuto del disegno di legge. La ragione dell'articolo 3 — da me proposto — era quella di fornire all'Ente la possibilità di prestare un'assistenza migliore di quella che offre attualmente e che è stabilita da contratti che risalgono a trent'anni fa. Finchè le cose resteranno così, i discorsi che sono stati fatti e le critiche sul cattivo funzionamento dell'ente non hanno nemmeno ragione di essere.

**B E R M A N I .** Altre volte ci siamo rammaricati del malvezzo di sconfinare dal campo originario dei provvedimenti legislativi. Pertanto io trovo giusto il rilievo fatto dal Presidente.

**C O P P O .** Sarebbe stato giusto che questo rilievo fosse stato avanzato la volta scorsa, quando l'articolo fu approvato in sede referente.

**B R A M B I L L A .** Anche a me pare che le osservazioni del Presidente debbano essere considerate in tutta la loro importanza. Noi avevamo in esame un disegno di legge ad articolo unico, che doveva dare risposta a determinate esigenze. Successivamente, per iniziativa del senatore Coppo, che ha molto a cuore la situazione dell'INAM, è stato introdotto l'articolo 3, che serve ad attribuire maggiori poteri all'Istituto, ma questi sono provvedimenti che debbono essere visti in un quadro più organico e generale.

**S A M A R I T A N I .** Noi siamo partiti da un provvedimento che doveva semplicemente sancire un trasferimento di contributi dall'INPS all'INAM, poi ci siamo trovati a discutere per attribuire maggiori poteri all'INAM stesso. Si tratta di questioni vaste, perchè occorrerebbe rivedere tutta la strutturazione dell'Istituto, per garantire la democraticità dei suoi organi. Noi quindi siamo contrari all'articolo 3.

**R O T T A .** Date le considerazioni che sono state fatte, non credo che la soppres-

sione di questo articolo sia la soluzione del problema.

**C O P P O .** Ho presentato questo emendamento perchè ho potuto constatare, per esperienza personale, la carenza di leggi che impedisce all'INAM di funzionare bene e, quello che più è grave, la mancanza di un regolamento: con l'articolo proposto miravo appunto a dare all'Istituto delle possibilità regolamentari.

Se noi desideravamo che la portata del disegno di legge fosse limitata, potevamo approvarlo nel testo del Governo e in sede legislativa, come ci era stato affidato.

Invece i senatori comunisti hanno chiesto il passaggio del disegno di legge dalla sede deliberante a quella referente, il che significa che desideravano una discussione molto più ampia, che affrontasse anche altri problemi. Oggi si ritorna di nuovo in sede deliberante per stabilire che quello che non era vero in un primo tempo, diventa vero in un secondo tempo. Ma questo non è logico, perchè se si riteneva opportuno discutere certi problemi, tale opportunità rimane ancora oggi.

**P E Z Z I N I .** Mi pare di ricordare che ho avuto qualche perplessità, all'inizio, su certi emendamenti, per lo stesso motivo che ha indicato il nostro Presidente poc'anzi; e cioè che non è buona tecnica legislativa quella di prendere occasione da un disegno di legge limitato, per allargare l'ambito a interventi di altra natura. Però questa preoccupazione è stata superata, tanto è vero che il titolo approvato in Commissione non parla più di provvedimenti di carattere finanziario, ma genericamente di provvedimenti relativi alla gestione dell'INAM.

Pertanto cerchiamo di migliorare il disegno di legge che discutiamo e a questo fine ritengo che l'articolo 3 possa essere utile. Però dobbiamo avere soprattutto la preoccupazione di varare le provvidenze di carattere finanziario. Quindi, la mia conclusione è questa: se non fossimo d'accordo sulle innovazioni evitiamo di insistere per la loro introduzione, al fine di non cagio-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)49<sup>a</sup> SEDUTA (14 luglio 1966)

nare un danno superiore al beneficio che noi vorremmo conseguire.

Oppure cerchiamo una nuova formulazione per l'articolo 3, stabilendo che le facoltà del Consiglio di amministrazione sono limitate ai provvedimenti migliorativi dell'assistenza in atto.

**D I N A R D O**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge proposto dal Governo riguardava esclusivamente provvedimenti di carattere finanziario, cioè il trasferimento di contributi da un istituto ad un altro. In sede referente, la discussione è stata allargata ad un articolo che riguarda la normativa dell'ente. Allora il Governo propose un emendamento all'emendamento Coppo, che venne parzialmente accolto. Oggi il Governo ritiene di non dover entrare nel merito e si rimette alle decisioni della Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Pezzini ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: « Per quanto attiene all'assistenza di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8, fermi restando i trattamenti in atto dovuti ai lavoratori, i limiti, la misura e le moda-

lità dell'assistenza possono essere modificati con deliberazione del Consiglio di amministrazione ».

Questo emendamento sarà posto in votazione solo qualora venga respinto quello del senatore Caponi, soppressivo dell'intero articolo 3, che ha la precedenza.

Metto ai voti l'emendamento Caponi, tendente a sopprimere l'intero articolo 3.

*(È approvato).*

Ricordo che, durante l'esame in sede referente, la Commissione ha deciso di sostituire il titolo del disegno di legge col seguente: « Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

Se non si fanno osservazioni, il titolo del provvedimento resta così modificato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari